

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

del 22 maggio 2006

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 8 dell'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis),
ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina i requisiti tecnici per la concezione conforme alle esigenze dei disabili di infrastrutture e veicoli:

- a. dei trasporti pubblici in generale;
- b. dei trasporti pubblici con autobus e filobus;
- c. dei trasporti pubblici a fune con più di otto posti per ogni veicolo.

² Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui la loro applicazione non contraddica le disposizioni concernenti il principio di proporzionalità contemplate nella legge del 13 dicembre 2002² sui disabili.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2 Costruzioni, impianti e veicoli

¹ Per i requisiti generali relativi alla concezione conforme alle esigenze dei disabili di costruzioni, impianti e veicoli è determinante la norma SN 521 500 «La costruzione adatta agli handicappati», del 1988 con guida del 1993³.

² Requisiti ulteriori e derogatori relativi ai trasporti ferroviari, tranviari e su vie d'acqua sono definiti in modo completo nei seguenti atti normativi:

RS 151.342

¹ **RS 151.34**

² **RS 151.3**

³ Disponibile presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

- a. disposizioni d'esecuzione del 2 luglio 2006⁴ dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr);
- b. articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁵ concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB).

Art. 3 Posti di parcheggio per disabili motori

¹ Qualora nei pressi di fermate siano disponibili parcheggi per vetture, occorre riservare un certo numero di posti di parcheggio per disabili motori ai sensi dell'articolo 65 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 settembre 1979⁶ sulla segnaletica stradale. Il numero dei posti riservati ai disabili motori deve essere di:

- a. 1 posto in parcheggi con meno di 51 posti per vetture;
- b. 2 posti in parcheggi con 51–150 posti per vetture;
- c. 3 posti in parcheggi con 151–350 posti per vetture;
- d. 4 posti in parcheggi con 351–750 posti per vetture;
- e. 5 posti in parcheggi con 751 o più posti per vetture.

² I posti di parcheggio riservati ai disabili motori devono trovarsi nelle immediate vicinanze dell'accesso principale della fermata.

Art. 4 Sistemi d'informazione e comunicazione per l'utenza, sistemi di chiamata d'emergenza

¹ Gli sportelli per gli utenti e i punti d'incontro devono essere reperibili e individuabili per gli audiolesi e gli ipovedenti.

² Gli impianti di comunicazione per gli utenti e i sistemi di chiamata d'emergenza devono essere reperibili e individuabili per gli ipovedenti e gli audiolesi ed essere loro accessibili, se necessario, mediante l'impiego di piccoli apparecchi personali disponibili sul mercato, quali telefoni mobili o assistenti digitali personali (PDA).

³ Sui veicoli e alle fermate con notevole cambio di passeggeri devono essere disponibili per gli audiolesi e gli ipovedenti informazioni dinamiche agli utenti sia acustiche sia ottiche.

Art. 5 Informazioni acustiche per gli utenti

¹ Le informazioni acustiche per gli utenti devono essere ben comprensibili per gli audiolesi; in particolare, gli spazi riservati ai viaggiatori devono disporre di un'adeguata sonorizzazione. Se necessario, le informazioni devono essere ripetute o, su richiesta, poter essere riascoltate.

⁴ RS 742.141.11

⁵ RS 747.201.7

⁶ RS 741.21

² Uno degli sportelli di ogni impianto deve essere dotato di un amplificatore induttivo per audiolesi, adeguatamente segnalato.

³ Per i tabelloni occorre rispettare, per quanto tecnicamente possibile, i requisiti che permettono di ottenere, su richiesta, le informazioni in modo acustico.

Art. 6 Informazioni ottiche per gli utenti

¹ Nelle informazioni ottiche occorre evitare riflessi, abbagliamenti e altri effetti ottici di disturbo per gli ipovedenti.

² Occorre impiegare caratteri adatti agli ipovedenti con maiuscole e minuscole e tratti discendenti, ma privi di grazie. I caratteri devono avere un grado di contrasto di almeno 0,7 rispetto allo sfondo.

³ Gli orari esposti alle pareti e altre informazioni statiche di questo tipo devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi al massimo a 160 cm di altezza. Le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 4 mm (16 punti). Sono ammesse deroghe se sono disponibili schermi a una distanza adeguata.

⁴ Per le altre informazioni statiche ottiche, le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura; i pittogrammi come pure i dati concernenti i binari e i settori devono avere una grandezza di almeno 60 mm per ogni metro di distanza.

⁵ Per le indicazioni dinamiche cui è possibile avvicinarsi senza limitazioni, le dimensioni delle minuscole senza tratti ascendenti e discendenti devono essere di almeno 10 mm. Per informazioni dinamiche collocate in alto, al di sopra del capo, le dimensioni dei caratteri delle informazioni principali devono essere di almeno 35 mm per ogni metro di distanza di lettura; sono ammesse deroghe nel caso di tabelloni e schermi che riportano informazioni almeno sui dieci collegamenti successivi.

⁶ Per le indicazioni dinamiche occorre impiegare caratteri in grassetto; di regola, le scritte in caratteri pixel puntiformi devono essere chiare su sfondo scuro. Nel caso di messaggi variabili, ogni messaggio deve rimanere visibile per almeno 5 secondi ogni 30 caratteri. Occorre evitare scritte scorrevoli e di colore rosso.

⁷ Di regola, gli schermi ubicati in luoghi importanti per l'orientamento devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi al massimo a 160 cm di altezza. Nel caso in cui nello stesso punto si trovino più schermi con le stesse informazioni, almeno uno di essi deve soddisfare tale condizione.

Art. 7 Informazioni speciali per ipovedenti

¹ Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con coincidenze rilevanti, devono essere apposte sui corrimano, in luoghi importanti per l'orientamento, informazioni tattili concernenti il numero del marciapiede e del binario come pure i settori del marciapiede.

² In fermate di maggiori dimensioni e in quelle con percorsi complessi occorre posare un sistema di guida tattile e stabilire un punto d'incontro.

³ Gli stand d'informazione e altri elementi sporgenti, situati nelle aree destinate agli utenti, devono essere dotati di elementi adeguati ai non vedenti quali uno zoccolo o una soletta. Le superfici vetrate ampie devono essere provviste, se necessario, di segnalazioni visive adatte agli ipovedenti.

Art. 8 Informazioni speciali per persone in sedia a rotelle

Gli accessi ai marciapiedi e le ubicazioni sui marciapiedi dei punti di salita e degli ausili mobili per la salita sui veicoli devono essere chiaramente segnalati, nella misura in cui sia possibile sotto il profilo dell'esercizio.

Art. 9 Distributori di biglietti e obliterate

¹ In linea di principio i distributori di biglietti e le obliterate devono poter essere utilizzati dai disabili. Qualora ciò non sia garantito per singole categorie di disabili, agli interessati occorre offrire soluzioni alternative adeguate.

² I dispositivi di comando dei distributori di biglietti e delle obliterate devono trovarsi a un'altezza massima di 130 cm. Le fessure per le monete possono essere poste più in alto, se è disponibile un'alternativa per il pagamento senza contanti a un'altezza non superiore a quella massima.

Art. 10 Pulsanti per l'apertura delle porte dei veicoli

¹ I pulsanti per l'apertura delle porte destinati a tutti i passeggeri devono trovarsi a un'altezza minima di 100 cm e massima di 140 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti e poter essere attivati con il minimo sforzo anche da persone che hanno subito amputazioni della mano o del braccio o che portano una protesi. Devono inoltre essere facilmente riconoscibili, con un grado di contrasto rispetto allo sfondo di 0,7.

² I pulsanti installati su pareti lisce devono sporgere con un rilievo di almeno 5 mm.

³ Nel caso in cui alle fermate i conducenti non possano controllare visivamente tutte le porte dei veicoli, quando le porte sono sbloccate i non vedenti devono poter reperire, mediante un segnale acustico discreto, un numero adeguato di pulsanti situati sui fianchi del veicolo oppure poter aprire le porte mediante un telecomando.

⁴ I pulsanti per l'apertura delle porte posti all'interno dei veicoli devono:

- a. segnalare e azionare l'apertura delle porte alla fermata successiva;
- b. segnalare, se necessario, la richiesta di fermata al personale viaggiante e confermare la segnalazione in modo ottico e acustico nell'area destinata ai passeggeri;
- c. essere installati su barre di sostegno verticali; possono trovarsi anche sulle porte o nelle loro immediate vicinanze oppure in punti adatti alle pareti del veicolo;
- d. confermare la loro attivazione a ipovedenti e non vedenti mediante un segnale o un clic acustico oppure con un punto di pressione percepibile.

⁵ I pulsanti per l'apertura delle porte con funzioni speciali per persone in sedia a rotelle devono essere posti all'interno e all'esterno del veicolo in punti adatti, a un'altezza minima di 70 cm e massima di 120 cm al di sopra della piattaforma per i passeggeri. Devono essere segnalati dal pittogramma «sedia a rotelle» ed essere distinti cromaticamente in blu dai pulsanti per l'apertura delle porte destinati a tutti gli utenti. Se necessario, devono attivare una durata maggiore di apertura delle porte e un apposito segnale di avvertimento acustico e ottico per il personale viaggiante e, se necessario, nei pressi della porta.

Sezione 3: Requisiti specifici per i trasporti con autobus e filobus

Art. 11 Accessibilità delle fermate

¹ Le fermate devono essere accessibili alle persone in sedia a rotelle. La pendenza massima degli accessi non deve superare il 6 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

² Alle fermate con diversi livelli la pendenza delle rampe di accesso non deve superare di norma il 10 per cento o, in caso di rampe riscaldate o coperte, il 12 per cento.

³ La pendenza trasversale del marciapiede non deve essere superiore al 2 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

⁴ Sui marciapiedi la larghezza minima per il passaggio di sedie a rotelle deve essere di 90 cm. Se per le persone in sedia a rotelle sussiste il pericolo di cadere sulla carreggiata, la larghezza minima per il passaggio deve essere di 120 cm.

Art. 12 Superficie d'imbarco per sedie a rotelle

¹ La superficie d'imbarco per sedie a rotelle comprende l'area di cui le persone in sedia a rotelle hanno bisogno per salire sul veicolo, esclusa quella occupata da una rampa mobile o vincolata al veicolo.

² La superficie d'imbarco per sedie a rotelle non deve presentare ostacoli di sorta. Deve misurare almeno 200 cm in lunghezza e almeno 140 cm in larghezza, se lo spazio a disposizione lo consente.

³ Qualora sia possibile trasportare sedie a rotelle munite di dispositivi elettrici di traino agganciabili o elettroscooter per disabili, la superficie d'imbarco per sedie a rotelle deve misurare almeno 200 cm in larghezza, se lo spazio a disposizione lo consente.

Art. 13 Segnaletica orizzontale

Alle fermate, all'altezza della prima porta del veicolo, è necessario posare per gli ipovedenti e i non vedenti segnalazioni tattili e ottiche con lunghezza di almeno 90 cm e larghezza adeguata alla norma SN 640 852 concernente le segnalazioni tattili e ottiche per non vedenti e ipovedenti («Taktil-visuelle Markierungen für

blinde und sehbehinderte Fussgänger», Unione dei professionisti svizzeri della strada VSS, maggio 2005)⁷.

Art. 14 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle

Alle persone in sedia a rotelle occorre garantire la salita e la discesa nel modo seguente:

- a. mediante una rampa mobile o vincolata al veicolo, un elevatore o un'altra soluzione tecnica;
- b. mirando a raggiungere, tra il marciapiede e la zona d'imbarco del veicolo:
 1. un dislivello di 5 cm al massimo e un divario di 5 cm al massimo, oppure
 2. un dislivello di 3 cm al massimo e un divario di 7 cm al massimo.

Art. 15 Veicoli e attrezzatura dei veicoli

¹ Occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. Qualora ciò non sia possibile, in particolare per motivi topografici, è consentito l'impiego di veicoli con una porzione a pianale ribassato. In casi motivati è consentito l'impiego di veicoli a pianale rialzato.

² I veicoli devono soddisfare i requisiti dell'allegato VII della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001⁸ relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE. Sono salve le seguenti deroghe (i numeri dell'allegato VII sono riportati in parentesi):

- a. la pendenza di rampe mobili o vincolate al veicolo per sedie a rotelle può raggiungere il 18 per cento se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dai veicoli (3.11.4.1.3).
- b. Nei veicoli delle classi M1 e M2:
 1. i sedili riservati ai disabili sono facoltativi (3.2.1),
 2. i dispositivi di comunicazione sono facoltativi (3.3),
 3. è consentito impiegare una rampa alla porta posteriore se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (3.6.2),
 4. l'assistenza da parte del personale è consentita anche per l'accesso alla zona riservata alle sedie a rotelle (3.6.4),
 5. i comandi alle porte sono facoltativi (3.9).
- c. Nei veicoli della classe M3 è sufficiente un sedile riservato ai disabili (3.2.1).

⁷ Disponibile presso l'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

⁸ GU n. L 042 del 13.2.2002, pag. 1

- d. Nei veicoli della classe M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati soprattutto negli agglomerati, devono essere disponibili due posti riservati a sedie a rotelle.

Art. 16 Visibilità delle porte

Le porte sui fianchi dei veicoli devono essere facilmente individuabili per gli ipovedenti.

Sezione 4: Requisiti specifici per i trasporti con funivie

Art. 17 Stazioni

¹ Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nelle immediate vicinanze dell'accesso principale della stazione.

² La pendenza delle rampe scoperte non deve superare il 10 per cento, quella delle rampe riscaldate o coperte il 12 per cento.

³ Le griglie nel settore destinato ai passeggeri devono presentare un'ampiezza massima delle maglie di 10 x 20 mm.

Art. 18 Veicoli

¹ Nell'area destinata ai passeggeri deve essere disponibile una superficie di manovra per sedie a rotelle sufficientemente ampia.

² Nelle funicolari e nelle funivie a va e vieni la chiusura delle porte deve essere annunciata, in caso di corse non scortate, in modo ottico e acustico, percepibile per gli audiolesi e gli ipovedenti.

Art. 19 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle

¹ Se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle, la pendenza di rampe mobili o vincolate al veicolo, di rampe amovibili in metallo o di ausili mobili per la salita può essere del 18 per cento al massimo.

² Se non è previsto un servizio di assistenza da parte del personale, occorre garantire la salita e la discesa dai veicoli:

- a. mediante una rampa mobile o vincolata al veicolo con una pendenza:
 1. del 18 per cento al massimo, se il dislivello è di 5 cm al massimo,
 2. del 6 per cento al massimo, se il dislivello è superiore a 5 cm;
- b. mirando a raggiungere tra il marciapiede e la zona d'imbarco del veicolo:
 1. un dislivello di 5 cm al massimo e un divario di 5 cm al massimo, oppure
 2. un dislivello di 3 cm al massimo e un divario di 7 cm al massimo.

Art. 20 Sistemi d'informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d'emergenza

L'articolo 4 si applica solo nei casi seguenti:

- a. in caso di esercizio non scortato, per i sistemi di chiamata d'emergenza;
- b. in caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni con stazioni intermedie, per gli impianti d'informazione e comunicazione agli utenti e per i sistemi di chiamata d'emergenza.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 21 Valutazione

L'Ufficio federale dei trasporti verifica periodicamente se è necessario adeguare i requisiti alle più recenti conoscenze tecniche e propone al DATEC l'adozione di adeguati provvedimenti.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 luglio 2006.

22 maggio 2006

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Moritz Leuenberger

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

